

## A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 29 novembre 2019

**Oggetto: Nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale Conai per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti”<sup>1</sup>. Decorrenza 1.1.2020. ID. 1-2019.**

### 1. Premessa

Secondo le definizioni di legge (criterio ii dell'allegato E, punto 2 del D.lgs 152/2006) “*sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio*”.

Su tali basi, il 18 marzo 2004 il Conai aveva deliberato la procedura per l'esenzione o l'applicazione del Contributo ambientale Conai (di seguito CAC) per i rotoli di **foglio di alluminio**, nei termini di seguito descritti e validi dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2019:

- ✓ **per i rotoli non astucciati**, applicazione del CAC;
- ✓ **per i rotoli astucciati**, esenzione o applicazione del CAC, rispettivamente per quelli ad “*uso domestico*” o ad “*uso professionale*”.

Ai fini di detta procedura, per “*rotoli destinati ad uso domestico*” si intendono quei rotoli progettati per la vendita diretta al consumatore che generalmente li trova esposti “a scaffale”, senza alcuna merce all'interno; per “*rotoli destinati ad uso professionale*” si intendono, invece, quei rotoli concepiti per essere destinati ad utilizzatori industriali o del commercio, i quali li impiegano per il confezionamento di prodotti, principalmente alimentari<sup>2</sup>.

Per tutta analogia, fino al 31.12.2019, le stesse regole sono applicabili alle pellicole di plastica trasparente per alimenti, con la conseguenza che, se adibiti esclusivamente ad uso domestico, sono esenti dal CAC. In tal caso, però, non è previsto un modulo specifico come per i fogli di alluminio e pertanto la richiesta di esenzione da inviare ai fornitori è su semplice carta intestata del cliente, con evidenza che trattasi appunto di articoli da adibire esclusivamente ad uso domestico e non ad uso professionale.

---

<sup>1</sup> O, comunque, per il confezionamento di merci.

<sup>2</sup> Qualora i rotoli normalmente adibiti “*ad uso professionale*” fossero acquistati per un “*uso domestico*”, per l'acquirente “commerciante”, fino al 31.12.2019, è prevista una specifica esenzione tramite un'apposita autocertificazione (mod. 6.18 Esenzione - Foglio di alluminio).

## 2. Termini della nuova procedura in vigore dall'1.1.2020

Tanto premesso, anche al fine di semplificare la procedura in vigore fino al 31.12.2019, Conai ha introdotto una nuova procedura per l'esenzione o l'applicazione del Contributo ambientale Conai per i "rotoli di foglio di alluminio" e per i "rotoli di pellicola di plastica per alimenti", i cui termini sono dettagliati di seguito:

➤ **esenzione dal CAC:**

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO fino a **50 metri**;
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA fino a **75 metri**,  
(concepiti per uso domestico<sup>3</sup>);

➤ **applicazione del CAC:**

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO **superiori a 50 metri**;
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA **superiori a 75 metri**,  
(concepiti per uso professionale<sup>4</sup>);

➤ per entrambi gli articoli ad uso professionale (cioè superiori a 50 e a 75 metri rispettivamente per fogli di alluminio e pellicole di plastica) resta salva la possibilità per i clienti di **richiedere l'esenzione ai fornitori** (con in copia conoscenza il Conai) **con il nuovo modulo 6.18 (che sarà reso disponibile da gennaio 2020)**, qualora gli stessi articoli siano inequivocabilmente destinati ad essere rivenduti "a scaffale" al consumatore e tale circostanza sia nota fin dal momento del loro trasferimento dal produttore (o commerciante di imballaggi vuoti) all'utilizzatore-rivenditore;

➤ i fornitori (produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti) saranno a loro volta tenuti a trasmettere a Conai un **elenco riepilogativo annuale con i riferimenti dei clienti** ai quali hanno trasferito (in prima cessione) in esenzione dal CAC i rotoli superiori alle metrature sopra indicate.

La prima scadenza per la comunicazione di tali informazioni sarà il 20 gennaio 2021 con l'ultima (o l'unica) dichiarazione del 2020. Nel frattempo Conai provvederà a divulgare la modulistica dichiarativa e le relative istruzioni;

➤ **restano salve le altre procedure previste per casi particolari di commercializzazione di imballaggi** qualora al momento dell'acquisto il cosiddetto "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti (secondo la circolare Conai del 29.11.2018) non abbia ancora chiara la destinazione d'uso (domestico o professionale) dei rotoli acquistati.

<sup>3</sup> Per "rotoli concepiti per uso domestico" si intendono quei rotoli progettati per la vendita diretta al consumatore che generalmente li trova esposti "a scaffale", senza alcuna merce all'interno.

<sup>4</sup> Per "rotoli concepiti per uso professionale" si intendono quei rotoli concepiti per essere destinati ad utilizzatori industriali o del commercio, i quali li impiegano per il confezionamento di prodotti, principalmente alimentari.

In questi casi, se il “piccolo commerciante” si avvale della specifica procedura è tenuto a pagare il CAC ai fornitori in misura integrale (100%) e potrà richiedere il rimborso al Conai per la quota di rotoli (in alluminio o in plastica) sui quali non ha esercitato la rivalsa nei confronti dei clienti richiedenti l’esenzione per uso domestico. In alternativa, lo stesso “piccolo commerciante” potrà usufruire di una procedura di esenzione “ex ante” (circolare Conai del 19.12.2014) se ha la possibilità di tracciare distintamente i flussi “professionale” e “domestico”;

- decorrenza della nuova procedura: dal 1° gennaio 2020, con un **periodo di test di 1 anno** durante il quale, fermo restando il CAC dovuto, sarà possibile rettificare eventuali errori nell’applicazione, esenzione e dichiarazione del CAC, senza incorrere in sanzioni.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida Conai pubblicata annualmente.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando l’ID in oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto  
Direttore Generale

